



**Ministero dell'Interno**

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BOLOGNA

 **Regione Emilia-Romagna**

SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL  
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
RPI/2018/358 del 04/09/2018

**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA  
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA  
E  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE  
SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE - PROGETTO  
OLTRE LA STRADA**

**per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento  
tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral**

**VISTI**

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 146/2000;
- le Linee Guida di Protezione internazionale del UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa numero 197 del 16.05.2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con Legge 108/2010;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Direttiva 2009/52/UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;



## Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BOLOGNA



SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL  
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE

- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
- il decreto legislativo 24/2014 recante attuazione della direttiva 2011/36/UE e in particolare l'art. 10;
- il decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal D.lgs. 18/14 in attuazione della direttiva 2011/95/UE;
- il decreto legislativo 142/2015 in attuazione della direttiva 2013/32/UE;
- gli articoli 18 D.lgs. 286/98 e 27 D.P.R. 394/99;
- la legge 11 agosto 2003 n. 228 recante Misure contro la tratta di persone;
- il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato il 26 febbraio 2016;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.lgs. 286/98;
- le Linee Guida per "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral", approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016;

### PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la tratta degli esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- sempre più frequentemente la Commissione Territoriale di Bologna esamina richieste di protezione internazionale, provenienti da persone, talvolta anche minorenni, che è ragionevole ritenere possano essere vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza o grave sfruttamento;
- la Regione Emilia-Romagna è l'Ente titolare del progetto "Oltre la Strada" rivolto a vittime di tratta di esseri umani, che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o



## Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BOLOGNA



SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL  
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE

mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), o comunque di forme di grave sfruttamento;

- il Progetto Oltre la Strada è accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3 bis D.lgs. 286/98 ed ha operatività su tutte le province del territorio regionale;
- tra gli obiettivi e le attività del progetto Oltre la strada vi è anche quello di favorire l'emersione delle vicende di tratta o comunque di situazioni di grave sfruttamento che si verifichino sul territorio e dunque di effettuare nei diversi ambiti di operatività l'identificazione delle vittime di tratta grave sfruttamento al fine di consentire l'attivazione degli interventi di prima assistenza previsti dalla normativa vigente;
- alla luce delle peculiarità degli aspetti relativi ai richiedenti protezione internazionale che si ritiene possano essere vittime di tratta di persone e della complessità dell'identificazione e dell'emersione della reale vicenda subita da tali persone, sono necessarie esperienza e competenze specifiche, anche al fine di mettere in atto le adeguate misura di tutela, assistenza e protezione previsti dalla normativa vigente a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento;
- ai fini di favorire l'identificazione delle vittime di tratta nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale è necessario adottare procedure operative standard, così come descritte nelle Linee Guida della Commissione Nazionale per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;
- è opportuno formalizzare con il presente protocollo la collaborazione tra la Commissione Territoriale e la Regione Emilia-Romagna, in quanto ente titolare del Progetto, che preveda l'adozione, nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, di misure e procedure operative così come descritte nelle sopra dette Linee Guida.

### **Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:**

1. La Regione Emilia-Romagna dichiara la disponibilità propria e di tutti gli enti attuatori del progetto, nei limiti delle risorse di personale disponibili, a collaborare per l'identificazione di possibili vittime di tratta e/o di grave sfruttamento lavorativo tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Bologna, al fine di garantire l'adozione delle adeguate misure di tutela e protezione e collaborare con la Commissione Territoriale nell'acquisizione di elementi



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( L\_emitio )  
Giunta ( AOO\_EM )  
RPI/2018/358 del 04/09/2018



## Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BOLOGNA



SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL  
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE

valutativi necessari all'esercizio delle funzioni istruttorie e di tutela di cui la Commissione stessa è incaricata.

2. In seguito all'emersione di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che il/la richiedente asilo sia vittima di tratta e/o di grave sfruttamento lavorativo o che sia a rischio di divenirlo, la Commissione Territoriale, previa acquisizione del consenso dell'interessato/a e nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, segnala il caso – secondo le modalità concordate tra la Commissione Territoriale e gli uffici regionali competenti – a chi di competenza del Progetto Oltre la Strada.

3. In seguito alla segnalazione la Commissione Territoriale sospende il procedimento per un termine massimo di quattro mesi.

4. In seguito alla segnalazione, il personale degli enti attuatori del Progetto Oltre la Strada si rende disponibile a svolgere, avvalendosi dei propri mediatori culturali, alcuni colloqui - secondo le modalità concordate tra la Commissione Territoriale e gli uffici regionali competenti – con la presunta vittima di tratta al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto n. 1.

5. In seguito al primo contatto della persona richiedente protezione internazionale con gli operatori degli enti attuatori del Progetto Oltre la Strada, questi ultimi si impegnano ad inviare alla Commissione, entro un termine di 15/30 giorni dalla segnalazione, un aggiornamento relativamente all'effettivo avvio o meno dei colloqui.

6. Alla conclusione del percorso avviato dal richiedente con l'ente attuatore competente per territorio, e dunque all'esito di un numero di colloqui che l'ente stesso riterrà congruo, il medesimo ente invierà – secondo le modalità concordate tra la Commissione Territoriale e gli uffici regionali competenti – entro il termine richiesto dalla Commissione Territoriale e comunque entro il termine massimo di quattro mesi dalla segnalazione, una relazione nella quale sono riportati gli elementi utili per la decisione della Commissione Territoriale. La relazione viene acquisita agli atti nell'ambito del procedimento presso la Commissione territoriale ed ha natura di parere.

7. Acquisita la relazione del Progetto Oltre la Strada, la Commissione Territoriale si riserva di valutare il caso proseguendo l'istruttoria dove necessario e infine assumendo la decisione.

8. La Regione Emilia-Romagna si impegna a collaborare con la Commissione Territoriale anche relativamente a situazioni di vittime di tratta e/o di grave sfruttamento lavorativo già accolte o prese in



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( L\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMRO )  
RPI/2018/358 del 04/09/2018



## Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BOLOGNA



SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL  
CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE

carico dagli enti del progetto stesso avendo cura di redigere una relazione di accompagnamento, da inviare possibilmente prima dell'intervista del/della richiedente interessato/a.

**9.** La Regione Emilia-Romagna e la Commissione Territoriale di Bologna si impegnano a realizzare incontri periodici per una verifica aggiornata sull'attuazione del presente Protocollo per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani ed ottimizzare le modalità di collaborazione.

**10.** La Regione Emilia-Romagna e la Commissione Territoriale di Bologna si impegnano a promuovere attività formative congiunte negli ambiti di propria competenza.

**11.** Il Protocollo d'intesa ha durata annuale e si rinnova automaticamente, salvo cessazione nel caso in cui il Progetto Oltre la Strada cessi l'attività o non sia più accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.

**12.** Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di alcuna delle parti.

Bologna

Il Presidente della Commissione Territoriale  
per il Riconoscimento della Protezione  
Internazionale  
(Presidente Antonio GIANNELLI)

La Responsabile del Servizio Politiche per  
l'Integrazione sociale, il contrasto alla  
povertà e Terzo Settore  
(Dr.ssa Monica RACITI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
RPI/2018/358 del 04/09/2018